- 1. Per l'anno 2012 l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, avvalendosi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, e in particolare delle disposizioni in materia di blocco delle assunzioni di cui all'art. 1 comma 10 della 1.r. 29 dicembre 2008, n. 25, del blocco totale del *turn over*, dei limiti in materia di mantenimento in servizio, del contingentamento del salario accessorio e del blocco (per i soli dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della 1.r. n. 10/2000) della contrattazione collettiva per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 dell'area della dirigenza e del biennio 2008/2009 per il personale con qualifica non dirigenziale, del blocco della contrattazione collettiva per il quadriennio 2010/2013 per il personale della Regione Siciliana con qualifica dirigenziale e non dirigenziale, riduce la spesa complessiva per il personale, eventualmente incrementata per effetto di disposizioni di leggi, del 5 per cento rispetto alla stessa spesa sostenuta nell'anno 2011.
- 2. Nell'anno 2012 l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, avvalendosi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, e in particolare delle disposizioni in materia di blocco delle assunzioni, blocco totale del *turn over*, limiti in materia di mantenimento in servizio, riduce del 5 per cento la dotazione organica del comparto secondo le modalità previste dall'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e del 25 per cento la dotazione organica della dirigenza, secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
- 3. Entro il 31 dicembre 2012 l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica avvia i processi di mobilità volontaria in uscita, nonché quelli previsti dall'art. 30 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 1, comma 4, della l.r. 16 gennaio 2012, n. 9.
- 4. Entro il 31 dicembre 2012 l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica avvia un piano straordinario di formazione e riqualificazione del personale dell'Amministrazione regionale con l'utilizzo dei fondi disponibili sul FSE, anche, avvalendosi del Formez e della SS.PP.A e finalizzato, fra l'altro, alla individuazione dei profili professionali.
- 5. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica adotta ogni atto di indirizzo affinché sia resa effettiva la fruizione delle ferie, dei riposi e dei permessi spettanti al personale anche di qualifica dirigenziale dell'Amministrazione Regionale secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. La mancata fruizione non darà luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi neanche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

- 6. Il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale, a decorrere dal 1° ottobre 2012, erogherà l'indennità di mensa, prevista dal CCRL del personale con qualifica non dirigenziale, nella misura massima giornaliera pari a 7,00 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Dipartimento regionale della funzione pubblica provvederà ad attribuire, al personale con qualifica non dirigenziale, buoni pasto il cui valore nominale non può superare i 7,00 euro.
- 7. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica adotta ogni atto di indirizzo affinché nell'Amministrazione Regionale venga reso effettivo il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli della stessa e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
- 8. Nell'anno 2012 il parco autovetture della Regione Siciliana è ridotto di un ulteriore 20 per cento rispetto alla dotazione dell'anno 2011. Nell'anno 2013 l'Amministrazione regionale ad esclusione del Corpo regionale Forestale e della Protezione Civile non potrà effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.
- 9. Gli Assessori ai rami di Amministrazione che vigilano, tutelano e controllano Istituti, Aziende, Agenzie, Consorzi, Organismi, Società a partecipazione totalitaria o maggioritaria regionale ed Enti Regionali comunque denominati, o che erogano trasferimenti diretti agli stessi adotteranno entro trenta giorni gli opportuni atti di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'Amministrazione Regionale.
- 10. Entro il 31 dicembre 2012 l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica produce uno studio comparato tra il sistema in uso ed il costo della mobilità urbana ed extraurbana effettuata attraverso la esternalizzazione del servizio per consentire entro il 2013 la migliore soluzione in termini di costi/benefici per la mobilità di cui sopra, finalizzata, fra l'altro, al ridimensionamento dei locali dell'autoparco regionale.
- 11. Entro il 31 dicembre 2012 l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica produce uno studio finalizzato all'abbattimento del costo delle missioni attraverso specifiche convenzioni con i vettori e gli alberghi.
- 12. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica adotta ogni atto di indirizzo affinché, al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, l'Amministrazione Regionale, valuti la convenienza della stipula di apposite convenzioni, anche, con il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei

servizi di elaborazione delle retribuzioni e degli adempimenti connessi. Con la medesima direttiva onererà i titolari dei contratti aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi in essere alla data della delibera della rinegoziazione degli stessi con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.

- 13. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica adotta ogni atto necessario per attuare nell'Amministrazione regionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 11, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 14. Entro il 30 giugno 2013 con le modalità di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e al Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali, l'Amministrazione regionale provvede agli atti di organizzazione tendenti al completamento delle misure volte:
 - a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando, ove necessario, eventuali duplicazioni;
 - b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
 - c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale;
 - d) alla conclusione di appositi accordi tra dipartimenti, agenzie ed enti, per l'esercizio unitario di funzioni, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;
 - e) alla eliminazione degli incarichi consulenziali disciplinati con legge regionale.
- 15. A seguito di consultazione delle organizzazioni sindacali, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro il 31.12.2012, si provvede alla riorganizzazione logistica degli uffici periferici della Regione presso un'unica sede su base provinciale costituita dalle strutture periferiche dei Dipartimenti regionali, al fine di erogare all'utenza le attività amministrative di prossimità. Ferme restando le dipendenze funzionali e gerarchiche con i Dipartimenti di competenza, il coordinamento su base provinciale è assicurato da un'Area interdipartimentale con funzioni di coordinamento logistico e di funzionamento. La previsione delle Aree e dei servizi su base provinciale è disposta senza alcun aumento del numero delle stesse. Dall'attuazione della presente disposizione consegue una riduzione dell'aggregato 1 "spese di funzionamento" del bilancio della Regione del 15% rispetto allo stato di previsione della spesa per l'anno 2012. Sono rimodulate funzionalmente, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le articolazioni sub-provinciali di uffici regionali.

